

STATUTO FONDAZIONE

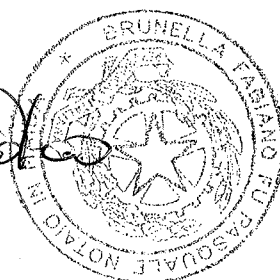
ALLEGATO " E "
N. 11684 del Repertor.
N. 9509 della Raccolt.

"INTERNATIONAL CULTURE FOUNDATION" *Thought and Creativity*

Ente per lo Sviluppo e l'Internazionalizzazione
della Formazione Superiore

*Allegato
Statuto
R. Decreto*

Staldero et al.



CAPO I COSTITUZIONE, SEDE E FINALITA'

ART. 1 NATURA GIURIDICA, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1. E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (in seguito indicato come "Codice del Terzo Settore") e successive integrazioni e modifiche, una Fondazione denominata "**International Culture Foundation**", *Thought and Creativity* - Ente per lo Sviluppo e l'Internazionalizzazione della Formazione Superiore, con l'utilizzo dell'acronimo "**International Culture Foundation- ETS**", (in seguito indicata come "Fondazione"), con durata illimitata.
2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli artt. 14, ss., cod. civ., del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e modificazioni, e leggi collegate.
3. La Fondazione ha finalità di interesse collettivo, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
4. Essa è dotata di autonomia statutaria e gestionale.
5. La Fondazione è regolata dalle norme del presente Statuto.

ART. 2 SEDE LEGALE, DELEGAZIONI E UFFICI

1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Lamezia Terme.
2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'eventuale cambio di indirizzo della sede legale. Nel caso di cambio della sede legale presso lo stesso comune, la variazione non comporterà alcuna modifica allo statuto né ai regolamenti interni, salvo le comunicazioni agli organi preposti previste dalla Legge.
2. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può istituire delegazioni, uffici, sedi secondarie e/o distaccamenti, sedi operative e di rappresentanza, sia in Italia che all'Estero.

ART. 3 SCOPI E ATTIVITÀ

1. La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, disciplinate dal Codice del Terzo Settore, art.5, comma 1, di cui alle seguenti lettere:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Le attività culturali di cui alla lettera d) del Codice del Terzo Settore (attività culturali di interesse sociale con finalità educativa) sono rivolte in particolare ai giovani fino all'età prevista per l'adempimento dell'obbligo scolastico ai fini del conseguimento del titolo di studio o della qualifica professionale, e ai lavoratori al fine di potersi riqualificare e trovare nuove occasioni lavorative.

3. Le attività di cui alla lettera i) del Codice del Terzo Settore (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale) hanno come scopo la sensibilizzazione della collettività ai principi e valori della Costituzione italiana (tra cui rientrano la promozione e lo sviluppo della cultura dell'arte in tutte le loro espressioni, compresa la musica), nel contesto del sostegno alla promozione e al consolidamento dei legami generativi o rigenerativi della coesione sociale, ossia dei legami sociali basati su inclusione, condivisione, identità, solidarietà e mutuo aiuto, concretizzandosi nello svolgimento di attività di tipo ricreativo, culturale ed artistico rivolte a persone e famiglie in contesti di aggregazione, socialità, solidarietà e condivisione.

4. In particolare, la Fondazione si propone di perseguire i seguenti scopi ed attività:

- con l'intento di sostenere e facilitare i processi di sviluppo ed internazionalizzazione della Formazione Superiore nel campo delle Arti e della Scienza, la Fondazione promuove ed attiva una rete internazionale di attori e interlocutori che costituiscono fornitori, produttori e utenti dei servizi e dei prodotti di istruzione, formazione, conoscenza e ricerca, che includa non solo docenti e discenti locali, regionali e internazionali, ma anche enti della Formazione Superiore nazionali e internazionali, pubblici e privati, tra questi: Enti di Alta Formazione Artistica e Musicale, università, organizzazioni culturali, scuole di istruzione superiore, enti preposti alla erogazione di attività di formazione, aggiornamento, divulgazione e ricerca scientifica, scuole per la preparazione linguistica, nonché enti per la formazione continua, l'aggiornamento e la riconversione professionale;
- in relazione al precedente punto, la Fondazione si propone di costituire un «hub» formativo d'eccellenza quale Politenico Internazionale delle Arti e delle Scienze, che mira a coinvolgere Enti della Formazione Superiore nazionali ed internazionali, pubblici e privati;
- In questa cornice, incentiva e istituisce una Scuola multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare, finalizzata a prendere a modello ed aggiornare il pensiero filosofico, scientifico ed artistico di Pitagora;
- Attivare iniziative di studio, progettazione, ricerca nell'ambito Universitario dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e Culturale in generale, sia per la pubblica amministrazione centrale e periferica, che per enti privati, svolgendo anche attività di consulenza e monitoraggio;

[Handwritten signatures and a circular official stamp of the Fondazione Politecnico Internazionale delle Arti e delle Scienze]

- Incentivare piattaforme formative nazionali ed internazionali che sviluppino la filiera formativa digitale in maniera integrata con attività formative in presenza, anche attraverso la stipula di specifici accordi con Università Telematiche;
- Attivare iniziative che possano rafforzare il collegamento tra le scuole e le Istituzioni della Formazione superiore anche mediante l'attivazione di iniziative nell'ambito dell'orientamento attivo nella transizione scuola-università;
- Attivazione di programmi di formazione e ricerca multidisciplinari, la cui missione è contribuire alla ricerca in campi che presentano sfide chiave per l'arte e la scienza, in collegamento con autorità pubbliche e private, aziende ed enti di ricerca;
- Favorire la cooperazione tra il sistema nazionale della Formazione Superiore verso altri Paesi, sviluppando progetti formativi, singoli e congiunti, con enti pubblici e privati operanti nell'ambito universitario e dell'alta formazione artistica e musicale;
- Progettazione, orientamento e consulenza mirata a favorire la creazione di reti collaborative e partnership strategiche con Università e Istituzioni Afam, mirate tra l'altro allo sviluppo di soluzioni innovative nell'ambito della formazione e della ricerca, promuovendo iniziative e progetti in grado di accelerare il percorso di sviluppo ed internazionalizzazione della Formazione Superiore;
- Promuovere l'attivazione di percorsi di mobilità e di scambio culturale tra istituzioni della formazione superiore nazionali ed internazionali, favorendo opportunità di studio e tirocinio, rivolti a studenti, dottorandi, staff amministrativo e docenti;
- Promuovere percorsi di mutual learning, finalizzati a favorire attività di scambio e conoscenze tra istituti che sviluppano progetti di internazionalizzazione, nei confronti di realtà non ancora aperte al panorama Europeo ed extra -UE;
- Attivare azioni di ricerca, innovazione e sperimentazione al fine di valorizzare l'eccellenza accademica tramite l'incentivazione di progetti di ricerca, percorsi di dottorato, in particolare nell'ambito delle tematiche delle arti e delle scienze, rafforzando la cooperazione tra istituti;
- Potenziare la cooperazione tra l'Italia e altri paesi nell'ambito della ricerca scientifica e tecnologica, sviluppando progetti congiunti con enti pubblici e privati operanti nell'ambito universitario e dell'alta formazione artistica e musicale, con centri di ricerca di eccellenza, prevedendo il coinvolgimento di imprese;
- Promozione di corsi di alta formazione artistica e musicale, preservandone lo spirito, il livello qualitativo ed affermandone l'interesse sociale e le finalità educative nei settori della musica, del teatro e delle arti performative;
- Pianificazione e sviluppo di altre attività di elevata formazione e qualificazione professionale per la preparazione di artisti e musicisti impiegabili in ambito didattico, concertistico e orchestrale, proponendosi anche quale centro di ricerca, promozione e sperimentazione;
- Organizzazione di corsi e percorsi formativi di base per contribuire all'educazione artistica dei cittadini;
- Organizzazione di concerti, spettacoli d'opera, prosa e danza, concorsi di arti performative ed altri eventi musicali, teatrali, artistici;
- Programmazione e realizzazione delle stagioni di teatri, luoghi di formazione accademica e/o professionale, di promozione culturale e di spettacolo, di cui potrà assumere anche la gestione salvaguardandone il patrimonio produttivo, didattico, artistico, tecnico e professionale;

- Promozione di studi, incontri, conferenze, mostre, manifestazioni pubbliche e di ogni altra iniziativa utile per diffondere la cultura, la scienza e l'arte in genere;
- Svolgimento di attività editoriali al fine di promuovere la cultura delle arti e delle scienze;

5. La Fondazione può altresì esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

6. La Fondazione può collaborare con pubbliche amministrazioni centrali e periferiche e con altre istituzioni italiane, europee ed internazionali, anche stipulando, ove se ne presentasse la necessità o l'opportunità, accordi o convenzioni.

7. La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale.

ART. 4 ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

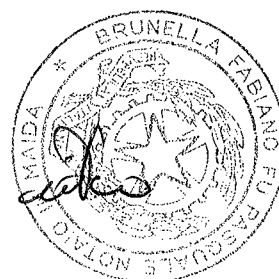
1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

2. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 RACCOLTA FONDI

1. Ai sensi dell'art. 7, D.lgs. 117/2017, *cit.*, e modificazioni, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i Soci e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97, D.Lgs. 117/2017, *cit.*, e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

2. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative attuate da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.



Handwritten signatures:
 [Illegible signature]
 [Illegible signature]
 [Illegible signature]
 [Illegible signature]

CAPO II SOCI DELLA FONDAZIONE

ART. 6 QUALIFICHE

1. Sono soci della Fondazione:

- a) I Soci Fondatori;
- b) I Soci Aderenti;
- c) I Soci Partecipanti.

ART. 7 SOCI FONDATORI

1. Sono soci Fondatori coloro ai quali l'atto costitutivo o il presente Statuto riconoscono tale qualifica. Qualora per qualsiasi causa un Socio Fondatore non possa o non voglia ricoprire più tale carica, potrà indicare, in sua sostituzione, una terna di nominativi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'individuazione.

2. La qualifica di Socio Fondatore è permanente.

ART. 8 SOCI ADERENTI

1. Possono ottenere la qualifica di Soci Aderenti, previa delibera di del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei criteri e del regolamento interno da adottare a norma del presente Statuto, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli enti, anche esteri, che condividano gli scopi e le attività della Fondazione e che si impegnino a contribuire al perseguimento degli scopi della Fondazione mediante il conferimento, al fondo di dotazione, all'atto dell'ammissione, di un contributo in denaro, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, annualmente, dal Consiglio di Amministrazione e che s'impegnano a contribuire al perseguimento degli scopi della fondazione con l'attribuzione o l'utilizzo di beni materiali o immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo, ovvero mediante un contributo d'opera, prestato gratuitamente di carattere non finanziario, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

In deroga al contributo in denaro, i soci aderenti possono conferire al fondo di dotazione della Fondazione, beni materiali ed immateriali di equivalente valore economico. In tal caso, la richiesta di ammissione dovrà essere corredata da perizia giurata indicante l'equivalente valore economico dei beni conferiti comunque rispondente alle soglie annualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione e comunque da sottoporsi al vaglio ed all'approvazione del medesimo Consiglio di Amministrazione.

2. La qualifica di Socio Aderente dura per tutto il periodo per il quale la prestazione è regolarmente eseguita. Allo scadere dei termini di ammissione, ovvero in caso di mancato rispetto delle condizioni d'ingresso, i componenti degli organi della fondazione decadono.

3. Il Consiglio di Amministrazione può determinare la suddivisione ed il raggruppamento dei Soci Aderenti in Assemblee speciali per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto, può deliberare il rinnovo e la permanenza della qualifica di Socio Aderente in ragione dei contributi eseguiti dal Socio.

5. Il Regolamento interno dovrà stabilire natura, entità e modalità di contribuzione dei Soci Aderenti, che potrà essere annuale o pluriennale, e ne determinerà le eventuali scadenze, e modalità e termini di prestazione.

6. I Soci Aderenti potranno richiedere al Consiglio di Amministrazione, all'atto della richiesta di ammissione o anche successivamente, nel corso della vita della Fondazione, di destinare il proprio contributo a specifici progetti della Fondazione e/o a specifici settori della Fondazione.

7. La qualifica di Socio Aderente dà diritto a partecipare all'Assemblea Generale ed alla relativa Assemblea Speciale, con diritto al voto, così come stabilito dalle norme del presente Statuto.

ART. 9 SOCI PARTECIPANTI

1. Possono ottenere la qualifica di Soci Partecipanti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei criteri e del regolamento interno da adottare a norma del presente Statuto, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli enti, anche esteri, che condividano gli scopi e le attività della Fondazione e che si impegnino a contribuire al perseguimento degli scopi della Fondazione mediante un'attività, anche professionale, di particolare rilievo, o con l'attribuzione o l'utilizzo di beni materiali o immateriali, ovvero mediante un contributo d'opera, prestato gratuitamente di carattere non finanziario, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può determinare la suddivisione ed il raggruppamento dei Soci Partecipanti in Assemblee speciali per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

3. Il Regolamento interno dovrà stabilire natura, entità e modalità di contribuzione dei Soci, che potrà essere annuale o pluriennale, e ne determinerà le eventuali scadenze e gli importi minimi.

4. I Soci Partecipanti potranno richiedere al Consiglio di Amministrazione, all'atto della richiesta di ammissione o anche successivamente, nel corso della vita della Fondazione, di destinare il proprio contributo a specifici progetti della Fondazione e/o a specifici settori della Fondazione.

5. La qualifica di Socio Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato o erogato. Allo scadere dei termini di ammissione, ovvero in caso di mancato rispetto delle condizioni d'ingresso o rinnovo, i componenti degli organi della fondazione decadono.

6. Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei componenti, può deliberare il permanere della qualifica di Socio Partecipante in ragione dei contributi eseguiti dal Socio.

8. La qualifica di Socio Partecipante dà diritto a partecipare all'Assemblea Generale, senza diritto al voto, così come stabilito dalle norme del presente Statuto.

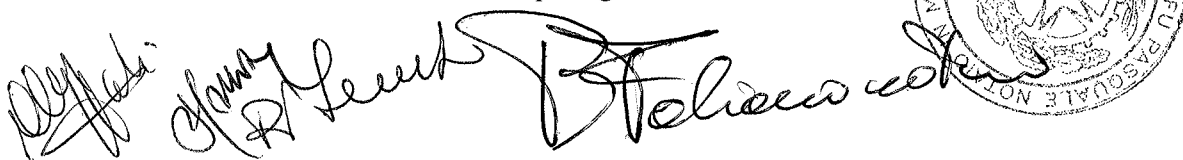
ART. 10 VOLONTARI

1. La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

2. Sono Volontari (ai sensi dell'art. 17, D.lgs. 117/2017, *cit.*, e con l'obbligo di iscriversi nell'apposito registro una volta istituito) le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per il raggiungimento degli obiettivi diretti o trasversali della fondazione, nello spirito delle attività e della mission della Fondazione.

3. Al Volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

4. L'accettazione del nuovo volontario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta. La richiesta di



The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text "FONDAZIONE" at the top and "NOTAIO" at the bottom, with a central emblem. The signatures appear to be of legal representatives or the notary.

ammissione va presentata al Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Volontari.

ART.11

AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO

1 Le qualifiche di Socio Aderente e di Socio Partecipante sono attribuite dal Consiglio di Amministrazione, previa domanda da inoltrarsi per iscritto allo stesso Consiglio corredata della documentazione utile ad attestare l'omogeneità degli scopi e delle attività dell'Aderente o del Partecipante agli scopi ed alle attività della Fondazione, corredata da formale dichiarazione di conoscenza e di obbligo di osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, del Regolamento interno, del Codice Etico e degli atti deliberativi e programmatici degli Organi della Fondazione. L'atto di richiesta di adesione deve anche precisare il contributo che si intende effettuare nella Fondazione e l'assunzione espressa e non condizionata del relativo obbligo di adempimento nonché, eventualmente, la sua destinazione a specifico/i progetto/i.

2. In caso di socio Aderente che intende richiedere l'ammissione con beni materiali ed immateriali di equivalente valore rispetto al contributo economico annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione per tale categoria di soci, in aggiunta alla documentazione sopra richiamata, il richiedente dovrà allegare una perizia giurata del controvalore del conferimento del bene materiale o immateriale al fondo di dotazione.

3. In aggiunta ai documenti sopra richiamati, le persone fisiche che intendono acquisire la qualifica di socio aderente o partecipante, dovranno trasmettere copia del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dal quale non dovranno risultare condanne e/o procedimenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a valutare le richieste di adesioni agli scopi ed alla natura della Fondazione ed a deliberare motivatamente in merito entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.

5. All'atto dell'ammissione il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità ed osservanza dei criteri generali dettati dal Regolamento interno previsto dal presente Statuto, il contributo iniziale e/o periodico cui è tenuto il Socio ammesso.

6. L'ammissione di un nuovo Socio è annotata nel Libro dei Soci, a cura del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'esclusione di Soci Aderenti o di Soci Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti;
- b. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi ovvero con le altre componenti della Fondazione;
- c. mancata riservatezza nella gestione delle informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni di socio che pregiudicano i progetti e le attività della fondazione.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- d. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- e. apertura di procedure di liquidazione;
- f. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

8. In aggiunta alle sopra esposte clausole, l'esclusione può essere deliberata anche con riferimento alle più gravi violazioni delle norme dettate dal regolamento contenente il Codice etico della Fondazione adottato a norma del presente Statuto.

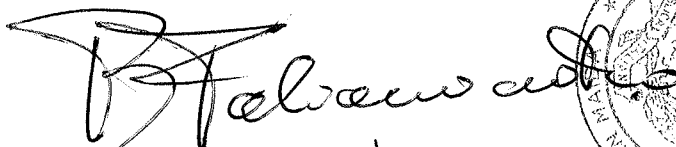
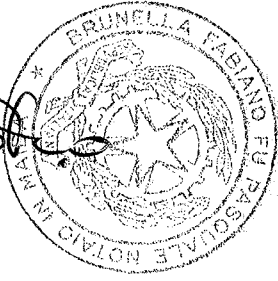
9. Il Consiglio di Amministrazione dà comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della esclusione ed assegnando termine per l'inoltro di

memorie e controdeduzioni; scaduto il termine assegnato il Consiglio di Amministrazione valuta l'eventuale documentazione pervenuta e assume la decisione definitiva. La decisione della esclusione deve essere adeguatamente motivata e comunicata senza indugio al socio escluso a mezzo di raccomandata A.R. o di PEC al suo domicilio risultante dal libro Soci; entro i 10 (dieci) giorni successivi il Socio può ricorrere alla procedura di arbitrato di cui al presente Statuto; il ricorso sospende gli effetti della decisione di esclusione fino all'esito della procedura di arbitrato.

10. I Soci possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso dovrà essere comunicato - a mezzo di raccomandata A.R. o PEC - al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base del recesso. Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il Consiglio di Amministrazione verifica la possibilità di risolvere o rimuovere le ragioni del recesso e ne dà, anche in caso negativo, comunicazione al soggetto interessato; ove il Consiglio di Amministrazione abbia verificato l'inesistenza della possibilità di risolvere o rimuovere le ragioni del recesso ovvero il Socio, nonostante tale possibilità, confermi la decisione di recedere, il recesso si intende definitivo a decorrere dal novantunesimo giorno dalla data della comunicazione iniziale.

11. In tutti i casi di scioglimento del rapporto rispetto ad un Socio non vi è diritto alla liquidazione della quota o alla restituzione dei conferimenti.

12. I Soci Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.



CAPO III ORGANI

ART. 12 – ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:

- a. il Presidente;
- b. il Direttore Generale;
- c. il Responsabile delle Relazioni Internazionali;
- d. il Responsabile del Centro Studi e Ricerca;
- e. il Consiglio di Amministrazione;
- f. il Consiglio Scientifico;
- g. l'Assemblea Generale;
- h. l'Assemblea degli Aderenti
- i. l'Organo di Controllo;
- j. il Revisore Legale dei Conti, nelle ipotesi previste dalla legge.

2 Sono Uffici della Fondazione, ove nominati, il Sovrintendente, il Direttore Artistico, il Responsabile delle Relazioni Esterne, il Responsabile dell'Ufficio Stampa, il Responsabile dell'Ufficio Progettazione, la Segreteria Amministrativa e gli ulteriori eventuali Uffici deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

3. In aggiunta agli Organi sopra menzionati, nell'ambito dell'Istituzione di strutture formative, il Consiglio di Amministrazione, può nominare ulteriori organismi, monocratici o collegiali, il cui funzionamento verrà disciplinato con separato Regolamento, quali ad esempio: il Consiglio Accademico, il Nucleo di Valutazione, il Collegio dei Professori, la Consulta degli Studenti.

4. Per coloro che ricoprono le cariche sociali può essere previsto un compenso fisso o periodico; detto compenso deve essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze dai suddetti soggetti che ricoprono cariche sociali; in ogni caso a tutte le cariche sociali possono essere riconosciuti diritti a rimborsi per spese sostenute per conto e nell'interesse della Fondazione, sempre nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche.

5. L'elezione degli organi della Fondazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

ART. 13
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, anche tra figure esterne alla fondazione, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni accademiche e/o culturali ovvero avente riconosciuta esperienza nei campi di operatività della fondazione. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

3. Il Presidente esercita tutte le funzioni che gli siano delegate dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

4. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento della Fondazione.

In particolare, il Presidente:

- a) cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, convenzione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione a lui espressamente demandate;
- c) previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione può conferire procure a dipendenti della Fondazione o a terzi per il compimento di singoli atti o di categorie di atti;
- d) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- e) esercita i poteri, connessi alla rappresentanza della Fondazione, non rimessi dalla legge o dal presente Statuto ad altri Organi della Fondazione.

5. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione.

6. In caso di impedimento o assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte da un Vicepresidente eletto dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il Vicepresidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

7. In caso di cessazione o dimissioni della carica di Presidente e/o vicepresidente, il Consiglio di Amministrazione provvede, nelle modalità di cui al presente articolo, alla elezione del nuovo Presidente e/o Vicepresidente entro i trenta giorni successivi alla cessazione dalla carica o alle dimissioni.

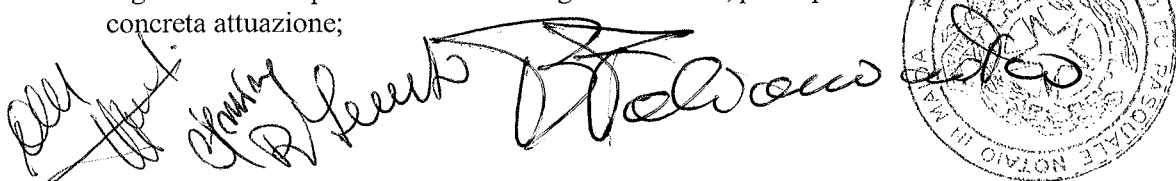
ART. 14
IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è eletto, con maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni accademiche e/o culturali ovvero avente riconosciuta esperienza nei campi di operatività della fondazione. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

2. Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla direzione, organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink, overlapping each other. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text "FONDAZIONE" at the top and "NOTAIO" at the bottom, with a central emblem. The stamp is partially obscured by the signatures.

- b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in stretta correlazione con le funzioni svolte dal Presidente.
- c) dirige l'attività della Fondazione, in conformità agli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio di amministrazione;
- d) esercita i poteri, connessi all'amministrazione della Fondazione, non rimessi dalla legge o dal presente Statuto ad altri Organi della Fondazione.
- e) sovrintende all'attività didattica, artistica e di ricerca, nonché alle altre attività della Fondazione, in conformità agli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio di amministrazione;
- f) sovrintende, d'intesa con il Responsabile delle Relazioni Internazionali, alle relazioni esterne ed internazionali della Fondazione.
- g) Sovrintende alla gestione delle spese;

ART. 15

IL RESPONSABILE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

1. Il Responsabile delle Relazioni Internazionali è eletto dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto tra soggetti, anche esterni alla fondazione, in possesso di alta qualificazione professionale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito delle relazioni internazionali. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

2. Il Responsabile delle Relazioni Internazionali, d'intesa con il Direttore Generale, cura le Relazioni Internazionali della Fondazione.

Egli, in particolare:

- a) svolge attività di coordinamento, analisi e valutazione sui progetti e sugli attori istituzionali internazionali con cui la fondazione intrattiene rapporti;
- b) monitora gli eventi dello scenario internazionale ed europeo per valutare le modalità di attuazione più opportune per promuovere gli scopi e le finalità della fondazione;
- c) secondo le specifiche determinazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, monitora progetti ed attività nell'ambito della cooperazione internazionale, curando le relazioni tra la Fondazione e organismi stranieri, internazionali e dell'Unione europea.
- d) esercita ogni altra attività nell'ambito delle Relazioni Internazionali ad esso demandata dal Consiglio di Amministrazione;

ART. 16

IL RESPONSABILE DEL CENTRO STUDI E RICERCA

1. Il Responsabile del Centro Studi e Ricerca di cui all'art. 23 del presente statuto è eletto con maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto dal Consiglio di Amministrazione tra professori e cattedratici con almeno 5 anni di anzianità di servizio, con documentata esperienza nell'ambito della divulgazione, coordinamento e pubblicazione di lavori di studio e ricerca in ambito nazionale ed internazionale. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

2. Il Responsabile del Centro di Ricerca, d'intesa con il Direttore Generale, dirige il Centro Studi e Ricerca della Fondazione, in particolare:

- a) rappresenta il Centro, mantiene i rapporti con le autorità accademiche, sovrintende e coordina l'intera attività promossa dal Centro e dai gruppi di ricerca, nonché le relazioni esterne;
- b) Presiede l'organo di gestione del Centro Studi e Ricerca nelle modalità, termini e funzioni indicate nel Regolamento del Centro la cui approvazione è demandata al Consiglio di Amministrazione;
- c) presenta al Consiglio di Amministrazione, le linee d'indirizzo annuali per l'Articolazione generale della proposta programmatica degli obiettivi di ricerca;
- d) rappresenta il Centro nei limiti della delega conferita dalla nomina e ne assume la responsabilità in ordine alle attività promosse.

ART. 17 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un numero variabile di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente della Fondazione.

2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) il Presidente;
- b) il Direttore Generale;
- c) i Soci Fondatori;
- d) i Soci Aderenti fino ad un massimo di 6 (sei) eletti dall'Assemblea degli Aderenti. In caso di elezione del Presidente tra figure esterne alla fondazione, il numero massimo dei soci aderenti eletti in rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione è ridotto a 5 (cinque) componenti.

3. Sino al raggiungimento del numero massimo dei membri spettanti ai soci aderenti, la rappresentanza nel consiglio di amministrazione da parte del socio aderente avviene in maniera diretta e senza elezione, salvo espressa volontà di non accettazione della rappresentanza in seno al cda da parte del socio aderente.

4. La maggiore rappresentanza nel consiglio di amministrazione spetta ai soci Fondatori. Nel caso di necessaria maggiore rappresentanza nel consiglio di amministrazione dei soci fondatori, il voto espresso da ciascun socio fondatore vale due punti-voto. In caso di parità di voto prevale il voto espresso dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto dei soci fondatori.

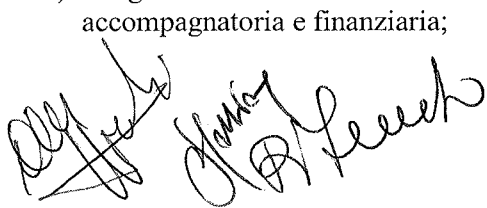
5. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato ovvero nell'ipotesi di perdita della qualifica di Fondatore o di Aderente. I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente.

6. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il nuovo componente eletto, resta in carica fino allo spirare del termine degli altri.

7. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, provvede a:

- a) redigere e deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale ed ogni relazione accompagnatoria e finanziaria;



- b) deliberare, sentito il parere dell'Assemblea Generale, il piano strategico triennale della Fondazione e il programma generale annuale delle attività;
- c) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- d) determinare i criteri e le modalità in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 11 possono divenire Aderenti o Partecipanti e procedere alla relativa nomina;
- e) individuare le aree di attività della Fondazione;
- f) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali o ad altri enti;
- g) elegge, nel proprio seno, il Direttore Generale e il Vicepresidente della Fondazione;
- h) eleggere, nelle modalità di cui al presente statuto, il Presidente della Fondazione;
- i) elegge i componenti del Consiglio Scientifico;
- j) deliberare, acquisito il parere formulato dall'Assemblea Generale, le modifiche dello Statuto;
- k) assumere e licenziare il personale dipendente determinandone l'inquadramento giuridico e il trattamento economico;
- l) deliberare lo scioglimento dell'Ente e, sentito il parere dell'Assemblea Generale, la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- m) deliberare le proposte di trasformazione, fusione e scissione dell'Ente;
- n) deliberare il Regolamento contenente il Codice Etico della Fondazione;
- o) deliberare il Regolamento contenente i criteri di ammissione dei Soci e aggiornarlo annualmente secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- p) delibera il Regolamento del Centro di Ricerca;
- q) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

8. Le deliberazioni riguardanti l'elezione del Presidente, del Vicepresidente, del Direttore Generale e degli organi di cui ai succ. artt. 21 e 22 della Fondazione, il programma di attività, l'approvazione del bilancio, le modificazioni statutarie nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

9. In conformità all'art. 26 comma 7 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato presso la sede legale ovvero altro luogo idoneo allo svolgimento dei lavori, anche in comuni diversi da quello dove è ubicata la sede legale. La partecipazione ai lavori del consiglio può svolgersi anche in modalità telematica; in tal caso, le sedute del Consiglio saranno registrate su idonei supporti informatici, le cui copie saranno conservate agli atti della fondazione.

11. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, ordinariamente fissato presso la sede legale della Fondazione, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione ovvero convocato secondo quanto indicato nel successivo c.12. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

12. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

13. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza assoluta dei soci Fondatori. La possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione di cui al precedente c.11, è prevista a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

14. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

15. In caso di parità di voto prevale il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci fondatori.

16. Le deliberazioni constano da apposito verbale steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017. Lo stesso è sottoscritto dal Presidente e un consigliere nominato dal consiglio di amministrazione tra i propri membri che assume la carica di Segretario Verbalizzante.

ART. 18 CONSIGLIO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

2. Il Consiglio Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione, Il Presidente e il Direttore Generale ne richiedano espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole iniziative di particolare rilevanza.

3. Il Consiglio Scientifico è presieduto da un Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio Scientifico dura in carica tre anni e può essere confermato.

4. Il Consiglio scientifico può essere convocato dal Presidente della Fondazione, dal Direttore Generale e dal Presidente del Consiglio Scientifico.

5. L'incarico di componente del Consiglio Scientifico può cessare per decadenza, dimissioni, incompatibilità o revoca.

6. Alle riunioni del Consiglio Scientifico può partecipare, con diritto di voto, il Direttore Generale.

ART. 19 L'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'assemblea Generale è composta dai Soci Fondatori, Aderenti e Partecipanti. I soci partecipanti partecipano senza diritto a voto. L'Assemblea Generale, presieduta dal Presidente della Fondazione ha i seguenti compiti:

- a) esprime parere al consiglio di amministrazione sul piano annuale e triennale delle attività;
- b) delibera sulle nomine dei componenti dell'organo di controllo, ovvero sulla nomina in caso di organo monocratico nelle modalità indicate nel presente statuto;
- c) esprime raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione sulle linee generali dell'attività della Fondazione e sui relativi obiettivi e programmi;
- d) esprime parere sul Regolamento del Codice Etico della Fondazione;

[Handwritten signatures and a circular stamp of the Fondazione]

e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario previsto dal presente statuto o sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

2. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

3. Qualora in sede di prima convocazione non sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

4. L'adunanza di seconda convocazione può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

5. L'Assemblea in prima convocazione delibera, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati in proprio o delega per massimo un delegato.

6. L'assemblea in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, o in proprio o per delega.

7. Ogni socio alla Fondazione ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente alla Fondazione con diritto al voto. Per le deleghe vige quanto indicato nell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

8. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano su decisione del Presidente.

9. Qualora lo status di Socio competa a persona giuridica o altro ente, la partecipazione all'Assemblea sarà consentita al Legale Rappresentante o ad altro soggetto appartenente alla persona giuridica o ente ed appositamente delegato dal medesimo Legale Rappresentante.

10. L'intervento all'assemblea può avvenire personalmente o mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente della Fondazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario nominato dalla stessa assemblea su proposta del Presidente.

12. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, salvo quando lo preveda la legge, di chiedere l'assistenza di un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da soggetto verbalizzante.

ART. 20 ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

1. L'Assemblea degli Aderenti è organo costituito da tutti i Soci Aderenti alla Fondazione e delibera unicamente in merito all'individuazione dei componenti dei soci aderenti facenti parte del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il numero dei soci aderenti sia superiore alle soglie di cui all'art. 17, c.2, lett. d).

2. Per le designazioni di cui al precedente c.1, l'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione ed è presieduta dallo stesso Presidente o dal Vicepresidente; essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la

maggioranza dei presenti. La partecipazione all'assemblea può essere prevista anche in modalità telematica, osservate le disposizioni dettate per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 21 ORGANO DI CONTROLLO

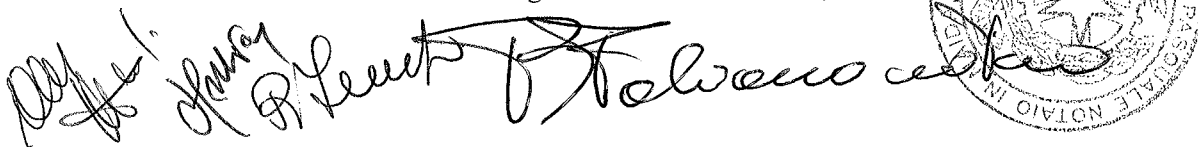
1. L'Assemblea Generale elegge a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto un Organo di controllo, anche monocratico, i cui membri sono scelti, o è scelto, nell'ambito di una terna di soggetti, non soci della fondazione, in possesso dei prescritti requisiti previsti dalla norma e richiamati nel succ. c.2. La proposta della terna all'Assemblea Generale è effettuata dal Consiglio di Amministrazione che l'approva a maggioranza assoluta dei propri componenti.
2. L'organo di controllo, anche monocratico, deve essere scelto in base ai requisiti indicati dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche e segue le regole ivi contenute.
3. L'organo di controllo, anche monocratico, dura in carica per tre anni sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di ciascun triennio ed i componenti sono rieleggibili.
4. Le eventuali sostituzioni di componenti dell'organo di controllo o dell'unico componente nel caso di organo monocratico devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
5. L'organo di controllo esercita i poteri e le funzioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti per l'organo di controllo di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche. Resta salva la facoltà e la possibilità per la fondazione, nel caso di adozione di modello organizzativo, di eleggere un organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 231/01;
6. Le riunioni si possono tenere anche in audio/video conferenza, osservate le disposizioni dettate per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
7. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 22 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, quando superi i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea Generale a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto entro una terna di soggetti in possesso dei prescritti requisiti previsti dalla norma proposta dal Consiglio di Amministrazione. La proposta della terna da parte del Consiglio di Amministrazione è assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
3. L'incarico ha durata per tre esercizi, con scadenza alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

ART. 23 IL CENTRO STUDI E RICERCA

1. Con lo scopo di avviare specifici progetti di Ricerca è istituito un Centro di Ricerca il cui Regolamento di funzionamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Assemblea Generale. Il



The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular notary stamp. The stamp contains the text 'BRUNELLA FARIAN' at the top and 'NOTAIO' at the bottom, with a central emblem.

citato regolamento dovrà prevedere la possibilità di adesione al Centro di Ricerca di persone fisiche e giuridiche, Enti Pubblici e Privati, nonché altre Istituzioni Accademiche e Universitarie, anche di altri Paesi, particolarmente qualificate.

2. Il Centro Studi e Ricerca è coordinato da un Responsabile del Centro eletto con le modalità di cui all'art. 16 del presente statuto. Il Responsabile e i membri del Centro Ricerca dura in carica tre anni e potrà essere confermato.

ART. 24

COMITATI, COMMISSIONI E DIREZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più Comitati formati da esperti, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi di intervento della Fondazione, anche su proposta dell'Assemblea Generale.

2. I Comitati sono organi di approfondimento e consulenza relativamente ai campi d'interesse della Fondazione e alle sue prospettive d'azione, nonché ai singoli progetti d'intervento. I compiti, la durata e le modalità di funzionamento, nonché gli eventuali onorari per la partecipazione ai lavori sono definiti dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più commissioni o responsabilità di settore o attività o progetti per questioni ed incarichi specifici, determinandone altresì durata, modalità, attribuzioni. Gli eventuali onorari per la partecipazione ai lavori sono definiti dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO IV
PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 25
PATRIMONIO, FONDO DI GESTIONE E MEZZI FINANZIARI

1. Il patrimonio è costituito da un Fondo di dotazione e da un Fondo di gestione.
2. Rientrano nel Fondo di dotazione:
 - a. Il fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità, effettuati dai Fondatori ed i conferimenti di Soci con espressa destinazione ad incremento del Fondo di dotazione;
 - b. i beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, con espressa destinazione ad incremento del Fondo di dotazione;
 - c. le elargizioni fatte da soggetti pubblici o privati con espressa destinazione ad incremento del Fondo di dotazione;
 - d. i contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, non imputati a Fondo di Gestione.
3. Il Fondo di gestione disponibile, da utilizzarsi per la gestione d'esercizio, è costituito da:
 - a. le rendite e i proventi derivanti dal Fondo di dotazione e dalle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse della Fondazione medesima;
 - b. eventuali donazioni, disposizioni testamentarie, contributi pubblici e privati che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione;
 - c. i contributi corrisposti dai Fondatori tutti e dai Soci tutti;
 - d. eventuali appositi Fondi di gestione costituiti da persone fisiche o enti, vincolati all'attuazione di specifico/i progetto/i e/o attività della Fondazione e/o di specifici settori della Fondazione;
 - e. eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al Fondo di dotazione;
 - f. le elargizioni fatte da soggetti pubblici o privati senza espressa destinazione ad incremento del Fondo di dotazione;
 - g. i beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, non espressamente destinati ad incremento del Fondo di dotazione.
4. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali.

ART. 26
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. Ai fini di cui all'articolo 17 del presente Statuto, la Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto precede, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a. la corresponsione ad amministratori, sindaci, revisore e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
 - b. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), D.lgs. 117/2017, *cit.*, e modificazioni;
 - c. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
 - d. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai Soci ai Fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, D.lgs. 117/2017, *cit.*, e modificazioni;
 - e. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento od al diverso limite che dovesse essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e diverse nonché delle altre attività quest'ultime strumentali, accessorie e connesse, ovvero per l'aumento del patrimonio.

ART. 27

ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con assenza di fine lucrativo.

ART. 28

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.
3. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
4. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 29
LIBRI E SCRITTURE DELLA FONDAZIONE

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, co. 1, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e modificazioni, la Fondazione deve tenere:
 - a) il libro dei Soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di controllo, e degli altri Organi della Fondazione, tenuti dagli Organi cui si riferiscono.
2. I libri di cui alla lettera *a.* e *b.* del co. 1, del presente Articolo, sono tenuti cura del Consiglio di Amministrazione.

ART. 30
GESTIONE DELLE RISORSE

1. La gestione delle risorse è orientata al criterio di uso parsimonioso dei beni e delle risorse.

Handwritten signatures and a circular notary seal.

The seal is circular with the text "BRUNELLA FABIANO FU PASQUALE" around the top and "NOTAIO IN MATERA" around the bottom. In the center is a coat of arms featuring a cross and other heraldic elements.

CAPO V
NORME FINALI

ART. 31
SCIoglimento ED ESTINZIONE

1. Lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione convocato con specifico ordine del giorno che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

2. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, in corso di scioglimento per qualunque causa, in conformità all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, ad altri enti del terzo settore secondo le deliberazioni dell'organo sociale competente, acquisito il parere di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso, i beni della Fondazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

ART. 32
CLAUSOLA ARBITRALE

1. Qualunque controversia insorgente tra i Soci, ovvero tra i Soci e la Fondazione, ivi comprese le controversie relative alla validità di delibere degli Organi della Fondazione nonché le controversie promosse da componenti di Organi della Fondazione, Liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti, aventi ad oggetto diritti disponibili, sarà devoluta ad un Arbitro Unico.

2. L'Arbitro sarà nominato di comune accordo tra le parti in lite e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale la Fondazione su istanza dell'interessato più diligente.

3. La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei Fondatori Promotori e dei Soci Fondatori e dalle Assemblee speciali dei Soci Aderenti e dei Soci Sostenitori, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

ART. 33
VIGILANZA

1. L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25, cod. civ., e delle leggi collegate. I controlli e i poteri di cui all'art 25, 26 e 28, cod. civ., sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 90, D. Lgs.117/2017, *cit.*.

**CAPO VI
RINVIO**

**ART. 34
CLAUSOLA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni e del Codice Civile in quanto compatibili.

2. La denominazione “ente del terzo settore” e dell’acronimo “Ets” acquisterà efficacia automaticamente e solo successivamente come effetto dell’iscrizione della fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore previsto dall’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e solo successivamente tale denominazione sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione con il pubblico e potrà essere inserito nella denominazione sociale. Di conseguenza, nel periodo transitorio, per l’efficacia automatica dell’utilizzo della locuzione “ente del terzo settore” o dell’acronimo “Ets”, queste sono subordinate alla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, e successive integrazioni e modifiche ed all’iscrizione del Registro unico nazionale del Terzo Settore.



[Handwritten signature: Olivero]
[Handwritten signature: ...]
[Handwritten signature: ...]

